COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

LO STATUTO

Liberazione di Rosignano da il giornale "LIFE" - U.S.A. - Anno 1943

Gonfalone del Comune

Bandiera d'Europa conferita al Comune di Rosignano l'11 Ottobre 1988

Rosignano ha il suo Statuto

Prima pagina dello Statuto storico di Rosignano, anno 1488

Recependo una tradizione che viene da lontano - fin dal 1488 la nostra comunità si dava leggi proprie (vedi foto a destra ndr) e rispettando i tempi stabiliti dalla legge di Riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale ha dotato i cittadini di uno strumento fondamentale per affrontare i problemi sociali di Rosignano.

Con lo Statuto abbiamo definito i principi e gli obiettivi che devono orientare l'attività dell'Amministrazione Comunale, si sono indicati gli strumenti con i quali i cittadini potranno intervenire e guidarne l'azione, decidere attraverso la partecipazione, il futuro della nostra comunità.

Tre sono state, infatti, le direttrici del nostro lavoro: favorire la ricerca permanente di una sempre maggiore efficienza dell'azione del Comune, tutelare e promuovere i diritti dei cittadini, sostenere e sviluppare la partecipazione come strumento fondamentale dell'autogoverno.

Abbiamo lavorato per uno Statuto, che fosse un mezzo per l'attuazione di una politica dei "diritti efficaci". Capace cioè di contribuire all'abbattimento di tutte quelle barriere che nella vita di tutti i giorni si oppongono ad una concreta eguaglianza nelle condizioni di partenza di ciascun cittadino; che pone al centro della propria azione non solo il più forte o il più debole, ma il cittadino in quanto tale, operando diversamente per garantire a tutti pari opportunità e pari diritti.

Diversamente perché sono diverse le situazioni di partenza, diverse sono le necessità di intervento.

Uno Statuto dei cittadini e non del "Palazzo", volevamo e crediamo di essere riusciti a raggiungere tale obiettivo.

Certo il lavoro non è finito, ci aspetta nei prossimi mesi l'impegno più delicato, quello di dare attuazione ai principi dello Statuto.

Si dovranno elaborare ed adottare molti regolamenti tra i quali quello della Partecipazione. E proprio in riferimento alle potenzialità nel campo della partecipazione voglio sottolineare, insieme ai vari istituti previsti, quali, i Consigli di Frazione, il Referendum, il Difensore Civico, le Consulte, il grande valore politico e sociale che riveste il coinvolgimento, in occasione di consultazioni referendarie, dei sedicenni, l'opinione dei quali dovrà essere conosciuta e considerata in quanto espressione della parte sicuramente più dinamica della comunità.

L'operatività dello Statuto rischia però di essere mozzata e quindi le potenzialità largamente inattuate se non si adotteranno indispensabili ed urgenti riforme per gli Enti Locali.

I Comuni sono oggi nella paradossale situazione di avere negli Statuti, strumenti che ne esaltano le funzioni, ma nella impossibilità di esercitarle.

Se non verranno adottate la riforma della finanza locale, la legge sui suoli, la riforma elettorale, l'adozione dello statuto e la ricchezza delle proposte in esso contenute rischiano di divenire un libro dei sogni che genererà amarezza in chi tanto ha operato per realizzarlo e delusione in tutti coloro che aspirano ad un reale e non rinviabile trasformazione del governo locale come fondamentale strumento di rinnovamento della democrazia italiana di fronte alle gravi crisi istituzionali che sta vivendo.

Proprio per questo allora è utile far conoscere a tutti lo Statuto del Comune, e chiedere a tutti di utilizzarne le potenzialità e le occasioni che offre al singola cittadino ed alle organizzazioni sociali.

E' un modo per battere il pericolo di depotenziamento delle Autonomie Locali, dando forza agli enti locali che nella autonomia trovano le ragioni di un governo del territorio, nell'interesse della comunità, per estendere la partecipazione e la solidarietà e far crescere la democrazia.

Gianfranco Simoncini

Sindaco

Capo I
Principi generali

Art.1
Principi Istituzionali

1. La comunità di Rosignano Marittimo è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
2. Il Comune è l'ente territoriale rappresentativo della comunità locale nell'unità della Repubblica Italiana sorta dalla Resistenza.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme del presente Statuto, nonché dei regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
7. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.

Art.2
Principi generali programmatici

1. Il Comune pone come obiettivi della propria attività di governo il perseguimento di quegli interessi dei cittadini che assurgono al ruolo di valori della comunità locale e si colloca nell'ordinamento costituzionale della Repubblica Italiana come strumento di consolidamento della democrazia politica, economica e sociale di promozione della partecipazione dei cittadini e dei lavoratori all'organizzazione democratica della Repubblica e di decentramento del potere.
2. Il Comune fonda la sua azione sui principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia sociale indicati dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Toscana, opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, riconosce le formazioni sociali nelle quali essa si esprime, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nel pluralismo dei gruppi e delle istituzioni favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche.
3. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, e valorizza le diverse culture che nel territorio convivono e promuove azioni per favorire pari opportunità per donne e uomini.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Stato e della Regione Toscana provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alla loro specifica attuazione.

Art.3
Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3° possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalle Regioni le risorse necessario.

Art.4
Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene l'ambito della propria competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2°.
4. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art.5
Sviluppo sociale, culturale ed economico.

1. Lo sviluppo economico sociale culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali ed umane è perseguito mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ed attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto.
2. In particolare il Comune cura lo sviluppo sociale, culturale ed economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione e lo sviluppo della comunità secondo i criteri, le modalità e gli strumenti previsti da apposito regolamento.

Art.6
Sviluppo economico

1. II regolamento di cui al precedente articolo, al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali potrà prevedere interventi anche mediante la costituzione di società con altri soggetti pubblici o privati.

2. Il regolamento dovrà, altresì, stabilire le modalità, i criteri e le procedure per gli interventi, i sistemi di finanziamento anche con il ricorso al credito ed in caso di istituzione di società, l'oggetto societario, le modalità di cessione della società ai soggetti in favore dei quali è stata costituita, il recupero graduale del capitale investito e quant'altro occorre per la disciplina degli interventi del Comune.

Art.7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, stabilisce l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità ed una migliore qualità della vita.
2. L'utilizzazione del territorio deve consentire un armonico ed equilibrato rapporto con l'ambiente fisico e rispondere ai principi dell'economicità dell'uso delle risorse, della conservazione dei valori ambientali, della valorizzazione dei beni territoriali, della quantità degli interventi, al fine di concorrere insieme alle attività sociali, culturali ed economiche a definire un habitat compatibile con la dignità dell'uomo quale elemento della natura.
3. A tal fine nel rispetto dei suesposti principi e delle leggi statali e regionali in materia adotta gli strumenti urbanistici generali, in conformità, altresì, ai piani regionali o provinciali approvati ed esecutivi secondo le disposizioni di legge.
4. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali, attraverso i piani attuativi ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni singole dovrà rispondere, anche nel rispetto dei principi della legge n. 241 del 1990, ai criteri della semplicità procedimentale e della trasparenza e non potrà essere aggravato il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali, il Comune terrà conto delle direttive ed indirizzi regionali e provinciali formalizzati in atti amministrativi esecutivi.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto le norme del regolamento edilizio dovranno essere adeguate ai principi del presente articolo e nel rispetto delle leggi statali e regionali, dovranno essere disciplinate, al fine di garantire semplicità procedimentale e trasparenza, l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie.

Art.8
Attività culturale e sociale

1. Nel rispetto delle proprie tradizioni, il Comune riconosce l'attività culturale come veicolo necessario ed indispensabile per lo sviluppo della comunità, della dignità dell'uomo e per la valorizzazione dell'ambiente.
2. A tal fine il Comune intraprende, sostiene e promuove iniziative in campo culturale e favorisce la diffusione della cultura, nell'intento di rendere effettiva la libertà di pensiero e della espressione artistica, sì da consentire alla comunità di contribuire al processo di crescita sociale e culturale dell'umanità.
3. Il Comune, altresì, stimola un'azione di educazione permanente e partecipa alla qualificazione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado.
4. Il Comune riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita della società e delle istituzioni democratiche ed organizza la propria azione al fine di conoscere l'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani.
5. Il Comune promuove e stimola iniziative volte a valorizzare la presenza degli anziani nel tessuto sociale anche per combatterne la solitudine e l'emarginazione.
6. Il Comune si attiva per garantire la salute pubblica. Interviene per prevenire ed eliminare i pericoli per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, svolgendo anche funzioni di protezione civile.
7. Il Comune promuove la conoscenza dell'ambiente anche attraverso iniziative educative.

Art.9
Funzioni di cooperazione con paesi esteri

1. Il Comune di Rosignano Marittimo è gemellato con Champigny sur Marne (Francia), Pardubice (Cecoslovacchia), Musselburgh (Scozia).
2. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune attraverso i rapporti di gemellaggio intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari) al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese si propone di apportare il contributo alla affermazione dei diritti dell'uomo.
3. L'attività del Comune si armonizza con la legislatura italiana - europea e con la Carta delle Nazioni unite anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 10
Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

4. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Rosignano Marittimo ha una estensione di Kmq 120.82 e comprende le seguenti frazioni: Rosignano Marittimo, Castelnuovo della Misericordia, Gabbro, Nibbiaia, Vada, Rosignano Solvay e Castiglioncello.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Rosignano Marittimo. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
   Nello stemma civico sono raffigurate sei rose araldiche d'argento bottonate in oro, in campo azzurro.
   L'Amministrazione comunale in occasione di proprie manifestazioni pubbliche può utilizzare lo stemma del Comune riprodotto su drappo.
4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 11
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Capo II
Attività normativa

Art. 12
Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e dalla normativa comunitaria. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto, così come previsto dal comma 3° dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può includere forme di preventiva consultazione popolare.
3. Le modifiche sono sottoposte a referendum consultivo nei modi e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
4. Per le modifiche dello Statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste all'art. 64 comma 1.

Art. 13
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
   a) sulla propria organizzazione;
   b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
   c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
   d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statuarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati da soggetti aventi una competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 14
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo delle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal Segretario Comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio che ne disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 15
Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 16
Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicate secondo le modalità di un apposito regolamento volto a favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto al comma 3 dell'alt. 10.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 17
Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

Capo III
Ordinamento

Art. 18
Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla legge n. 142 e dallo Statuto, con regolamento del Consiglio Comunale, da emanarsi entro 6 (sei) mesi dall'approvazione dello Statuto, sono individuati i provvedimenti anche previsti dalle legislazioni speciali che costituiscono, secondo l'ordinamento del Comune, espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati al Segretario ed ai Funzionari dell'Ente.
3. La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessario con

periodicità non inferiore ad un anno da parte del Consiglio, sulla scorta di apposita relazione della Giunta.

4. L'attribuzione delle competenze agli organi elettivi monocratici (cioè Sindaco ed Assessori) viene proposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione dopo la sua elezione ed approvata dal Consiglio Comunale nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel documento programmatico. Nella deliberazione di cui al presente comma possono essere poste limitazioni alle potestà di delega del Sindaco agli Assessori.
5. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario, ai dirigenti ed ai funzionari definiti dal regolamento di cui al comma 2 è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'Ente.

Art. 19

Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle proprie competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.
2. Il soggetto del Comune, competente all'emanazione del provvedimento finale, adotta ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'Ente e per la resistenza in giudizio.

Art. 20

Giusto procedimento

1. Salvo che per le attività di cui all'ultimo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuite al Segretario Comunale ed ai Funzionari secondo le rispettive competenze, tutti gli altri provvedimenti sottratti alla competenza residuale generale della Giunta ed attribuiti ad altri organi secondo la disciplina del presente Statuto devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 21

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici.
5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto dall'ari. 18, comma 4.

Art. 22

Attività consultiva e di controllo

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita in via permanente o temporanea a soggetti del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti, che costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva, comporta che le responsabilità dell'atto siano attribuite all'organo che ha emesso il parere e non al soggetto che formalizza l'atto. La potestà di emanare tali pareri è attribuita solo ai soggetti ai quali in base all'ordinamento comunale è consentito il trasferimento delle competenze in materia.

Art. 23
Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra organi elettivi monocratici sono risolti dalla Giunta Comunale.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre all'esame dell'organo decidente il conflitto, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 24
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'Ente.
3. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
4. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio. Tali atti devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in altri atti fondamentali. Occorre inoltre che essi non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali. L'esercizio del controllo può essere altresì svolto tramite: interrogazioni, interpellanze, indagini conoscitive che prevedano anche l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei funzionar! responsabili dei servizi.
   Con deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
6. Spetta al Consiglio Comunale la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo nei suoi organismi di qualsiasi natura.
7. Possono essere inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli Consiglieri sulle quali il Consiglio si sia già pronunciato, dietro proposta della Giunta, nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
8. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
9. Le convocazioni del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno, saranno adeguatamente pubblicizzate secondo quanto previsto dall'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

10. E Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella consultazione elettorale.

Art. 25
Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26
Commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive, secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo, in almeno una commissione.
3. Il regolamento né disciplina il numero - non inferiore comunque al numero degli assessorati -, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali, oltre alla commissione delle elette.
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi, possono effettuare indagini con scopi conoscitivi, al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 27
Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, messe per scritto e trasmesse per posta, sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione al Sindaco, il quale deve inserire la sostituzione nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
2. Le modalità di iniziativa e di accesso agli atti del Consigliere Comunale sono disciplinate dal regolamento.
3. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

Art. 28
Svolgimento lavori

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute ed alla votazione in forma palese sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare 1 ' ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
5. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il Segretario Comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 29

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 Assessori, eletti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Ove la popolazione del Comune superasse i 30 mila abitanti gli assessori restano stabiliti nel numero di otto.
3. Il documento programmatico deve essere depositato 3 giorni prima della seduta.
4. Il documento programmatico può prevedere la ripartizione dell'attività della Giunta in settori omogenei con contestuale indicazione degli Assessori preposti. Il Consiglio può successivamente, su proposta del Sindaco, deliberare a maggioranza semplice la modifica di tale ripartizione.
5. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da comunicare al Consiglio, ove non sia già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli Assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.
6. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.
8. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
9. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo Sindaco.
10. La convocazione del Consiglio da parte del Consigliere anziano per l'elezione del nuovo Sindaco e della Giunta è disposta entro dieci giorni dalla data in cui si verifica la vacanza e cioè dalla data delle dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, ovvero dal verificarsi della decadenza, o morte del Sindaco.
11. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione di atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nelle deliberazioni generali di indirizzo della Giunta costituiscono attività di gestione amministrativa riservata al Segretario ed ai funzioni secondo le rispettive competenze.

Art. 30
II Sindaco

1. II Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovraintendenza sull'attività e 1'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e prosegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal Consiglio Comunale e l'indirizzo attuativo della Giunta.
3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune; in particolare:

a) indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale della attività di governo e propositive della Giunta;

b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporre l'esame alla Giunta;

e) adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti;

d) coordina gli orari degli esercizi commerciali e servizi pubblici nonché gli orari degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche per armonizzarli con le esigenze degli utenti;

e) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31
Vice Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire ad un Assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano per età.

Art. 32
Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.
3. La ripartizione del personale, fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma disposto dalla Giunta municipale.
4. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.
5. Il regolamento darà attuazione ai principi di cui ai precedenti commi, potendosi ispirare ai seguenti criteri:

a) Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.

b) Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla Giunta Comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei funzionar! responsabili dei servizi di cui all'art. 38.

c) Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità e competenza professionale, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale, ma nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che comunque riguardino unità organizzative.

Art. 33
Incompatibilità

1. II dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento organico, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 34
Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita le funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.
2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "centro di imputazione".
6. Il centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa.
   Anche i soggetti che per l'Ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

Art. 35
Responsabilità di funzione

1. Nel rispetto della vigente normativa, anche contrattuale, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, il regolamento di organizzazione dovrà fissare criteri e modalità per la verifica della responsabilità dei dipendenti in ordine all'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate, nonché le conseguenze del risultato ritenuto negativo, nel rispetto del principio di garantire il diritto di controdeduzione del soggetto ritenuto responsabile.

Art. 36
Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto viene prevista la figura del Vice Segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio dell'attività del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto dei principi del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

Art. 37

Segretario Comunale e funzionari responsabili dei servizi

1. Al Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. L'attribuzione al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi delle competenze di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di quelle all'articolo 18, comma 2, e articolo 29, comma 11, del presente Statuto, deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti e del ruolo e delle funzioni del Segretario.
3. Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla legge n. 142 del 1990 secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'Ente.
4. Agli stessi, in attuazione dell'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 142, sono attribuite:

a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto ed i principi di cui all'art. 35;
b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'Ente e la presidenza delle relative commissioni;
c) la procedura per l'espletamento delle gare di appalto e la presidenza delle stesse gare;
d) la gestione amministrativa dell'attività dell'Ente;
e) la stipula dei contratti.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.
6. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 34 il Segretario sovraintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario.
7. Il Segretario coordina l'attività dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi prevalentemente attraverso la conferenza permanente di cui all'art. 38.
8. A richiesta degli organi collegiali dell'Ente o degli stessi responsabili degli uffici e dei servizi o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno il Segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, verificandone lo stato di realizzazione.
9. Il Segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.
10. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla 1'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'Ente.
11. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.
12. Per l'attuazione di altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzatorie, di coordinamento e controllo.
13. Ove non sia individuato o individuabile un funzionario incaricato della stipula del contratto, la stipula spetta al Segretario, salvo che lo stesso non svolga la funzione prevalente di ufficiale rogante, nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco.
14. Spetta al Segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze.
15. Ai sensi del presente Statuto per dirigenti, funzionari e/o responsabili degli uffici e/o servizi si intendono i soggetti che prestano a qualunque titolo servizio nell'Ente con funzioni di direzione e senza altra sovraordinazione funzionale, a livello burocratico, oltre quella del Segretario Generale.

Art. 38

Conferenza dei dirigenti e funzionari responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività dei progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei dirigenti e funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 39
Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicate con provvedimento degli organi competenti dell'Ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a variazioni di bilancio.
2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune vengono sottoposte all'esame del Consiglio per le conseguenti determinazioni anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13.
3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'Istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'Ente.

Art. 40
Decentramento

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio può provvedere all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio stabilendo con lo stesso regolamento i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

Capo IV
Attività

Art. 41
Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale, il piano occupazionale, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'Ente.
3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.

4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 42
Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume così l'iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
5. Nei procedimenti che prevedono la dichiarazione di cui il privato si assume la responsabilità non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge dei regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso o di inizio di attività su denuncia dell'interessato, senza atto di consenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dell'Ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di trenta giorni.

Art. 43
Interventi sul procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 11 L. n°. 241/ 90.

Art. 44
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare la comunicazione e valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, con adeguata motivazione il responsabile può prescindere dalla comunicazione.

Art. 45
Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art 46
Atti sottratti all'accesso

1. II regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Art. 47
Pareri

1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa.
2. Il parere negativo deve indicare, se possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'Amministrazione gli obiettivi perseguiti dall'atto su cui il parere viene espresso.

Art. 48
Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

Art. 49
Regolamento dei contratti

1 II Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'art. 13.

Art. 50
I servizi locali

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzio, anche previo accordo di programma.
5. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessario iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica, nel rispetto delle normative vigenti.
8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 51
Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 52
Personale a contratto

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompresi nel piano di cui al primo comma dell'art. 50, il Comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 50, per le istituzioni e le Aziende speciali per la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.

Art. 53

Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina degli Amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta ovvero da 1/3 dei Consiglieri contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione ed a Presidente scelti al di fuori del Consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2. La nomina del direttore delle Aziende e delle istituzioni è disposta dalla Giunta previo concorso pubblico, sia avvalendosi degli istituti di cui al comma 1 dell'art. 52 sia dei dipendenti dell'Ente.
3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del Consiglio o previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Comunale, per gravi motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni e delle Aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta della Giunta.
5. I Consigli di Amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri o proposta dalla Giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

Art. 54

Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

Capo V

Finanze contabilità e revisione

Art. 55

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente regolamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeteminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessario alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio che la dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino assume il carattere vincolante.

5. Con deliberazione dell 'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie affinchè si proceda alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 56
Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune,il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionar! responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 57
Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

Art. 58
Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Capo VI
Partecipazione

Art. 59
Forme associative e rapporti con il Comune

1. I1 Comune favorisce e promuove la partecipazione alla vita democratica e la libera associazione dei cittadini e sostiene le forme di volontariato sociale.
2. È istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'albo possono essere assicurati sostegni diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
4. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
5. Vengono istituiti i Consigli di frazione le cui competenze saranno previste e disciplinate dal regolamento di partecipazione di cui al successivo art. 62.
6. Oltre all'esercizio delle competenze previste dal regolamento i Consigli di frazione esprimono, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, parere preventivo sui seguenti atti fondamentali:

a) bilancio di previsione e piani pluriennali di investimento, relazione programmatica e piano dei servizi locali;
b) Piano Regolatore Generale del Comune e varianti;
e) la pianificazione generale concernente la viabilità e l'organizzazione commerciale del territorio:
d) Regolamenti Comunali.

7. L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, acquisire parere preventivo del Consiglio di frazione interessato prima dell'approvazione di opere pubbliche di rilevante interesse o entità, secondo i criteri previsti dal regolamento di partecipazione.
8. I Consigli di frazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.

Art. 60

Consulte tematiche

1. Vengono istituite altresì le Consulte tematiche alle quali sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

a) consultiva su richiesta di organi elettivi dell'Amministrazione Comunale;
b) propositiva nei confronti degli organi elettivi dell'Ente per i servizi e le attività con riferimento all'ambito di competenza;
e) collaborativa per 1'attuazione concreta della programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 61

Commissione pari opportunità

1. E' istituita la Commissione per le pari opportunità al fine di concorrere alla reale attuazione del principio della parità tra uomo e donna.
2. La Commissione ha funzioni consultive, propositive e di collaborazione in riferimento all'attività dell'ente secondo i criteri, le modalità e le procedure del regolamento di cui all'alt. 62.

Art. 62

Regolamento di partecipazione

1. Gli appositi regolamenti definiranno composizione, aspetti organizzativi e attribuzioni degli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto, oltre alle modalità di svolgimento delle Assemblee di frazione e le forme di accesso agli strumenti di partecipazione previsti nello Statuto dei giovani residenti nel Comune.

Art. 63

Istanze - interrogazioni - petizioni – consultazioni

1. Gli organi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione circa i provvedimenti di competenza e le motivazioni di determinati comportamenti, o di atti adottati dalla medesima.
   L'interrogazione non deve comunque fare riferimento a fatti o problemi di carattere personale.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono, altresì, presentare istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
3. Il regolamento dovrà disciplinare i tempi e la forma di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.
4. Il regolamento dovrà, inoltre, disciplinare l'istituto della consultazione mediante il quale i cittadini singoli o associati esprimono il loro parere su una questione specifica su richiesta del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Permanenti o dei Consigli di Frazione, che avviano la consultazione ed hanno facoltà di consultare, anche ripetutamente e nelle forme ritenute più idonee, i cittadini interessati dalla materia oggetto della consultazione. Tale consultazione dovrà avvenire su un argomento specifico e previa informazione completa e dettagliata dei cittadini da consultare, realizzata in forma chiara e comprensibile a tutti, relativamente all'argomento in oggetto.
5. Abbinata al referendum sarà svolta una consultazione tra i giovani sedicenni e diciassettenni, residenti nel Comune, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 64

Proposte

1. La popolazione residente esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno un quinto di Consiglieri Comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno 500 cittadini residenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità con le quali raggiungere l'ipotesi di accordo tra il Comitato Promotore e l'Amministrazione Comunale, i termini entro cui il Consiglio Comunale delibera sulla proposta, nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

Art. 65

Referendum consultivo

1. E indetto referendum consultivo sulle decisioni afferenti le competenze degli organi elettivi collegiali dell'Ente, quando ne facciano richiesta almeno il 6% degli iscritti alle liste elettorali.

Art. 66

Efficacia del referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo può avere efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione qualora lo decida il Consiglio.
2. Se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto, il Consiglio Comunale ne valuta entro 20 giorni il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento prevede possibilità di partecipazione dei rappresentanti del comitato promotore alla discussione in Consiglio Comunale in ordine ai risultati della consultazione.

4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione motivata.

Art. 67
Materie escluse

1. Non è ammesso referendum su materie che non siano di esclusiva competenza locale.
2. Non è ammesso referendum sulle seguenti materie:
   a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
   b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
   c) funzionamento del Consiglio Comunale, delle Consulte Tematiche, dei Consigli di frazione, della Giunta e degli organi burocratici;
   d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
   e) provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
   f) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano poliennale di investimento.

Art. 68
Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

Art. 69
Giudizio di ammissibilità

1. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del Comitato dei garanti per il referendum.
2. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'alt. 65.
3. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Art. 70
Tutela civica

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.
3. Il collegio è composto da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio, di cui due di minoranza e dal Segretario Comunale.
4. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai mèmbri del collegio stesso. In caso di parità il voto del Presidente ha doppia valenza.
5. Il regolamento disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

6. Su richiesta dell'ufficio dei diritti, alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.
7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da altro soggetto.

Art. 71
Ufficio per i diritti del cittadino

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.
2. L'ufficio ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale. Il regolamento sulla partecipazione ne determina i poteri e le caratteristiche.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi l'Amministrazione favorisce il processo di conoscenza dei diritti dei cittadini.

Art. 72
Funzioni

1. L'ufficio riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze ed ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali o da organi dell'ente.
2. L'ufficio organizza altresì l'attività di informazione rivolta al cittadino per consentirne 1' accesso agli organi comunali, nonché la conoscenza e l'attivabilità dei suoi diritti.
3. L'ufficio ha competenza allo svolgimento di momenti di indagine sulle opinioni e volontà dei cittadini in relazione ai loro bisogni ed alle risposte conseguenti dei servizi.

Art. 73
Difensore civico

1. Nel quadro di un accordo di programma con la Provincia e/o i Comuni della Zona 14 verrà istituito il Difensore Civico, il quale potrà avvalersi della collaborazione dell'ufficio diritti del cittadino.
2. L ' eventuale accordo di programma verrà seguito da apposito regolamento comunale.

Capo VII
Norme finali e transitorie

Art. 74
Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Salvo che il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti, per i quali valgono i termini previsti dall'alt. 59 della L. n. 142 del 1990, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
   Con delibera consiliare motivata il termine di cui a 1° comma del presente articolo potrà essere differito entro comunque il termine massimo di un anno.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.
4. In attesa della redazione dei regolamenti, con delibera di Consiglio Comunale, il Comune può adottare norme regolamentari per la disciplina urgente delle materie e degli istituti demandati ai regolamenti di cui al presente Statuto.

Art. 75
Variazione della popolazione

1. Ove la popolazione del Comune superasse nel corso dell'attuale mandato amministrativo i 30.000 abitanti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 2, gli Assessori verrebbero portati da sei a otto.

Il Consiglio Comunale:

Angeli Maria Graziella (DC)
Baldeschi Mario (PSI)
Bertucci Loredano (Rif. Comunista)
Bini Mauro (PDS)
Bobbio Enrico (DC)
Bruni Giulio (PSI)
Camilli Evaldo (DC)
Cavallini Tiziana (PDS)
Cecconi Daniele (PDS)
Croce Lucia (PSI)
Daddi Roberto (DC)
Doveri Mauro (Verdi)
Farabollini Antonio (PDS)
Gasperi Fernando (DC)
Geppi Marco (PSI)
Ghelardini Fabio Paolo(PDS)
Luppichini Giacomo(Rif. Comunista)
Manzi Sergio (PDS)
Masi Fabio (PDS)
Nenci Alessandro (PDS)
Nenciati Franco (PRI)
Olivieri Antonio (PDS)
Pasquini Silvia (PDS)
Rispoli Dario (PSI)
Sardi Enzo (DC)
Silvestri Lamberto (MSI)
Simoncini Gianfranco (PDS)
Simoncini Roberto (PDS)
Tognotti Massimo (PDS)
Volpato Mario (PDS)

La Giunta Comunale:

Simoncini Gianfranco
Nenci Alessandro
Tognotti Massimo
Manzi Sergio
Olivieri Antonio
Cavallini Tiziana
Cecconi Daniele

Il Sindaco

Simoncini Gianfranco

Approvazione dello statuto

Lo statuto è stato approvato con delibera di C.C. n. 101 dell'l 1 Giugno 1991 con i voti favorevoli di PDS, PSI, VERDI, Rifondazione Comunista; DC astenuta; MSI e PRI contrari.

La Commissione Comunale Consultiva per l'elaborazione dello Statuto, nominata dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 luglio 1991, con atto n. 385, era composta dai seguenti Consiglieri:
Gianfranco Simoncini - Alessandro Nenci - Antonio Olivieri - Lucia Croce - Mauro Doveri - Franco Nenciati - Fernando Gasperi - Enzo Sardi - Roberto Simoncini - Fabio Paolo Ghelardini - Giacomo Luppichini - e dal Segretario Generale Dr. Antonino Saija.

La Commissione Comunale Tecnica, nominata dalla Giunta con atto n. 2848 del 13 novembre 1991, era composta dal Segretario Comunale Dr. Antonino Saija e dai Funzionari: D.ssa Silvestri Lorena - D.ssa Angela Casucci - Dott. Pianigiani Gianfranco.

Contributi all'elaborazione dello Statuto

- Associazioni e istituzioni che hanno formulato proposte e indicazioni

4-2-91 Consiglio Reg. Toscana
(Comm. pari opportunità)
Febb. '91 C.G.I.L. zona 14
26-02-91 Provincia di Livorno
(Comm. pari opportunità)
16-03-91 Consiglio Reg. Toscana
(Comm. pari opportunità)
18-03-91 Ordine giornalisti Reg. Toscana
20-03-91 Provincia Livorno
(Comm. pari opportunità)
26-03-91 Unione Cooperative e mutue Livorno
11-04-91 AdiConsum (Ass. Toscana difesa
Consumatore ed ambiente)
12-04-91 Provincia Livorno
15 -04-91 Ordine degli ingegneri
24-04-91 Anci (Ass. Nazionale Comuni italiani)
26-04-91 Coop Toscana Lazio
29-04-91 Comune di Livorno
29-04-91 Federazione mondiale città unite

30-04-91 Ente-Nazionale Sordomuti
02-05-91 Provincia Livorno
(Commissione pari opportunità)
06-05-91 ARCI zona 14
08-05-91 Provincia Livorno
10-05-91 Unione Commercianti
Rosignano Solvay
10-05-91 C.O.N.I.
15-05-91 Ass. Archivistica
Regione Toscana
18-05-91 C.G.I.L.
20-05-91 Pro Loco del Comune
22-05-91 Unione Commercio R. S.
24-05-91 S.U.N.I.A (Sindacato Unitario
Nazionale Inquilini Assegnatari)
27-05-91 Pubblica Assistenza
Rosignano M.mo
30-05-91 Centro Toure Ablaye
31 -05-91 Unione Italiana Ciechi
31 -05-91 Associazione Raggio di Sole
08-06-91 AVIS
10-06-91 Ass. Prov.le Pensionati
10-06-91 Funzione Pubblica C.G.I.L.

- Partiti e movimenti politici che hanno avanzato proposte
28-02-91 Pds
08-03-91 Msi
19-03-91 Verdi
18-04-91 Dp
29-04-91 Dc
29-04-91 Pri
06-05-91 Rif. Comunista
08-05-91 Dp
14-05-91 Pds
23-05-91 Sinistra Giovanile
24-05-91 Psi
27-05-91 Verdi

I regolamenti

Lo Statuto Comunale prevede l'adozione di ben dodici regolamenti, di cui undici completamente nuovi, con i quali si modificano le competenze, si riorganizzano le strutture, si assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, si disciplina il funzionamento degli organi:

1) REGOLAMENTO DEI CONTRATTI:
disciplina tutta l'attività contrattuale del comune, delle gare, della scelta del contraente fino alla conclusione del rapporto.

2) REGOLAMENTO DELLA CONTABILITÀ:
disciplina le procedure delle entrate e delle spese (in sostituzione delle norme di legge abrogate) e la tenuta delle scritte contabili, le modalità del controllo di gestione.

3) REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO:

individua le forme e gli strumenti per promuovere lo sviluppo della comunità in tali settori.

4) REGOLAMENTO DELLE COMPETENZE:
attua il principio legislativo della separazione fra funzioni politiche e funzioni di gestione, individuando gli atti di competenza dei politici e quelli di competenza dei funzionari.

5) REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE:
disciplina il funzionamento dell'apparato burocratico.

6) REGOLAMENTO DI PUBBLICITÀ:
individua le forme ulteriori (oltre a quelle previste dalla legge) di informazione dei cittadini sull'attività complessiva del Comune.

7) REGOLAMENTO DI ACCESSO:
al fine di attuare la trasparenza dell'attività amministrativa, assicura ai cittadini l'accesso agli atti (diritto di consultazione e di copia) e la partecipazione ai procedimenti amministrativi.

8) **REGOLAMENTO DELLA TUTELA CIVICA**; instaura un procedimento, con il quale il cittadino, che si ritiene danneggiato da un procedimento, può chiederne la riforma, la revoca o l'annullamento, lo scopo è quello di tentare di risolvere all'interno dell'ente le controversie, prima che vengano trasferite in sede giurisdizionale.

9) REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE:
disciplina il ruolo partecipativo delle associazioni, istituisce i consigli di frazione, le consulte tematiche alle quali è appunto attribuita una funzione consultiva propositiva e collaborativa su singole materie (sport, cultura, ecc.), regola le proposte di deliberazione di iniziativa popolare ed il referendum consultivo.

10) REGOLAMENTO EDILIZIO:
come è noto, non si tratta di un regolamento nuovo, tuttavia lo Statuto ne prevede la revisione al fine di disciplinare l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie.

11) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO:
disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio (comprese le funzioni dei gruppi, dei capigruppo e delle commissioni consiliari).

12) REGOLAMENTO INTERNO DELLA GIUNTA:
analogamente al precedente, disciplina l'erogazione ed il funzionamento della Giunta.

FINE

1991